

C V I R

N. 2413/15 Sent.
N. 2446/15 R.G.
N. 12955/15 Cron.
N. 2725/16 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Verona, avv. Franco Guidoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 2446/15 RG promossa con atto di citazione

DA

[redacted] quale titolare della ditta [redacted] di [redacted] cf
[redacted] - via [redacted] Verona - proc. dom. l'avv. A. Corcioni

CONTRO

BANCA [redacted] - pi [redacted] - con sede in [redacted]
[redacted] - proc. e dom. avv. ti Bonsembiante e Lovisetto

IN PUNTO: richiesta rimborso e risarcimento danni da rapporto di "home banking"

FATTO

La domanda attorea va accolta.

Parte attrice richiedeva il rimborso dell'importo di euro 4.980,41 pari a quello di un bonifico non autorizzato che si avvedeva essere stato effettuato attraverso la procedura di "home banking" sul conto corrente acceso presso la banca convenuta

Sosteneva esservi al riguardo la responsabilità della banca e ne chiedeva il rimborso pari al relativo ammanco.

La banca versava di sua spontaneità un importo pari al 50%, cioè euro 2.490,20, pro bono pacis.

L'attore chiedeva pertanto il rimborso del residuo 50% oltre al risarcimento dei danni patiti a causa del disguido subito.

Ma in base alla giurisprudenza e soprattutto alla normativa specifica di cui innanzi, i rischi di tali atti fraudolenti sono posti a carico dell'erogatore del servizio (Banca), il quale ha strumenti e mezzi più forti e adeguati rispetto l'utente del servizio e si trova indubbiamente in una situazione di maggiore forza contrattuale.

A conferma di quanto detto giova evidenziare che uno dei sistemi di sicurezza più frequentemente utilizzati dagli istituti di credito, ossia il c.d. Sms alert, consiste nell'invio al correntista della segnalazione di effettuazione di disposizioni di bonifico a distanza di pochi minuti dal momento in cui sono le stesse sono avvenute e assolve, quindi, una specifica funzione informativa, suppletiva rispetto a quella consistente nella visione dell'estratto conto, che è funzionale alla revoca della operazione, disposta per errore o in modo fraudolento.

Circa la normativa speciale che anzi si citava, va particolarmente considerato l'art. 8 c. 2 del D. Lgs n. 11 del 2010, che così recita: -

" 2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o dei relativi dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo sono a carico del prestatore di servizi di pagamento".

Ai sensi del D. Lgs n. 11/210 art. 1 lett. s), per "strumento di pagamento" si intende espressamente :


" qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento..."

Appare quindi, dal punto di vista strettamente giuridico e giurisprudenziale, sostenibile la responsabilità della Banca in ordine all'ammanco subito dall'attore; conseguentemente va condannata la stessa al rimborso dovuto nella misura del 50% residuo, pari ad euro 2.490.20 .

La richiesta dell'ulteriore somma a titolo risarcitorio va riconosciuta, considerato che detto ammanco si verificava su conto corrente intestato alla ditta [REDACTED] nella misura equitativamente determinata in euro 500,00, non risultando prova di particolari disagi o danni.

Gli interessi legali vanno determinati sull'importo di euro 4.980,431 per il periodo 10.07.14 al 11.09.14 e su euro 2.490,20 per il periodo dal 12.09.14 al saldo effettivo.

Le spese della procedura di mediazione fallita si intendono assorbite nelle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, che paramtrate sul valore della causa, seguono la soccombenza.



P.Q.M

Il Giudice di Pace di Verona, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni e diversa e contraria istanza così provvede:

- 1) accoglie la domanda attorea;
- 2) conseguentemente condanna la convenuta al rimborso di euro 2.490,20 in favore dell'attore;
- 3) condanna altresì la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura equitativamente determinata in euro 500,00;
- 3) condanna la convenuta alle spese di lite nella misura di euro 1.100,00 per compensi ed euro 145,00 per spese. Iva 22% , se dovuta, e CPA 4% come per legge.

Sentenza esecutiva ex lege.

Verona, li 06.10.2015

IL CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA
DEPOSITATO IL

16 OTT. 2015

(Il Cancelliere)

Il direttore amministrativo
Dr. Giovanni [REDACTED]

Il Funzionario Giudiziario
Ezio Fratton

IL GIUDICE DI PACE

avv. Franco Guidoni